



La clausola che impone la riparazione presso carrozzerie convenzionate con l'assicurazione

Descrizione

Le censure formulate avanti la Corte di Cassazione ateneva sostanzialmente alla questione se la clausola con cui viene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice maggiore di quello previsto per l'ipotesi che la riparazione venga effettuata da carrozzeria con la medesima convenzionata sia **vessatoria o abusiva in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell'operatore cui rivolgersi nell'economicamente privilegiare quelli scelti e convenzionati con la compagnia assicuratrice.**

La Corte di Cassazione (sentenza del 23 aprile 2026 n. 10797) precisa che: *la clausola in argomento va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 206 del 2005, in cui viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola (cfr. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 20/3/2010, n. 6802). Valutazione che nella specie non risulta invero dalla corte di merito correttamente operata. Atteso che la valutazione della clausola in argomento non può prescindere dal previo accertamento se essa sia stata al consumatore imposta ovvero risponda a libera accettazione all'esito di prodromica specifica trattativa (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 8/7/2015, n. 14287. E, da ultimo, Cass., 14/2/2024, n. 4140), va allora dalla medesima accertato se, in difetto di quest'ultima la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come **abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicitare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato***

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione

11 Mag 2026